

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Novità:

Le modifiche di **ordine sostanziale** si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, nella generalità dei casi, **dall'anno agevolabile 2019**. Le modifiche di **ordine formale e documentale** hanno effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d'imposta maturato **nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018**.

- viene reso generale **l'obbligo della certificazione della documentazione contabile delle spese** (in precedenza circoscritto soltanto alle "piccole imprese").

Le nuove disposizioni estendono l'obbligo di certificazione della documentazione contabile delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media) in precedenza previsto solo per le imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari e, dunque, anche di fatto alle imprese di grandi dimensioni.


- viene introdotto a carico dell'impresa che intende avvalersi del credito d'imposta **l'onere della predisposizione di una relazione tecnica** che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte.

In caso di attività svolte direttamente dall'impresa, la relazione deve essere redatta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. In caso di "ricerca extra-muros", invece, la redazione della relazione tecnica è posta a cura dello stesso soggetto cui sono state commissionate le attività di ricerca e sviluppo.

- viene disposta la riduzione da venti a **dieci milioni di euro** dell'importo massimo del credito d'imposta spettante per ciascun periodo d'imposta

- rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili: **ripristino delle percentuali precedentemente applicate alle voci di spesa A), B), C), D)**.

La percentuale del 50 per cento, attualmente applicabile su tutta l'eccedenza agevolabile (i.e., eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014) viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente dall'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con start-up e PMI innovative indipendenti. Per il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.), prevedendosi, in questo secondo caso (nuova lettera a-bis) del citato comma 6), la percentuale è del 25 per cento. Analoga differenziazione di aliquota viene operata, per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo commissionate all'esterno (c.d. "ricerca extra-muros"). In particolare, con le modifiche apportate dalla lettera c), numero 2, la ricerca commissionata viene distinta tra quella affidata a Università, enti e organismi equiparati, nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, alla quale si applicherà dunque l'aliquota del 50 per cento, e quella affidata ad altri soggetti, alla quale si applicherà l'aliquota ridotta del 25 per cento.



Studio Capizzi

Specializzato in Finanza Agevolata e Creazione d'Impresa

- *inclusione tra le spese ammissibili del **costo dei materiali** necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale*

In cosa consiste:

Incentivo consistente nel credito di imposta del 50% e del 25% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo rispetto al triennio 2012-2014 riconosciuto fino a un massimo annuale di 10 milioni di €/anno. E' possibile accedere allo strumento con una spesa minima in attività di R&S di almeno **30.000€**.

Tipo di investimenti:

Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale:

- sono agevolabili al **50%** costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative;
- sono agevolabili al **25%** quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e private industriali

Limiti temporali:

Lo strumento si può utilizzare fino all'esercizio fiscale 2020.

Caratteristiche:

Il credito d'imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi. È cumulabile con:

- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuovi Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia

Beneficiari:

- **Soggetti titolari di reddito d'impresa** (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
- **Imprese italiane o imprese residenti all'estero** con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo **in proprio o commissionano** attività di Ricerca e Sviluppo.
- **Imprese italiane o imprese residenti all'estero** con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo **su commissione** da parte di imprese residenti all'estero.